STIME – VALUTAZIONI – TENDENZE DEL MERCATO DEL LAVORO DI MILANO
- economia territoriale in pillole-

A cura del dipartimento mercato del lavoro
formazione ricerca della Camera del Lavoro
Metropolitana di Milano
Bollettino n. 11 anno 7° -dicembre 2016-

Premessa

Se si osservano le caratteristiche delle imprese milanesi, insistendo sul confronto con la situazione lombarda e nazionale, è possibile perfezionare la capacità di analisi sui possibili sviluppi della crisi e sulle condizioni di una credibile ripresa.

Una prima ricognizione porta a confrontare il numero della imprese attive, al saldo delle avviate / cessate, partendo dagli anni precedenti la crisi fino al 2016[1].

Lo scenario non presenta sorprese rilevanti rispetto alla comune percezione: andamento complessivamente positivo fino al 2008, crollo successivo, stallo su valori minimi nel 2011 – 2013, lento recupero consecutivo che prende corpo, con maggior vigore, a partire dal 2014.

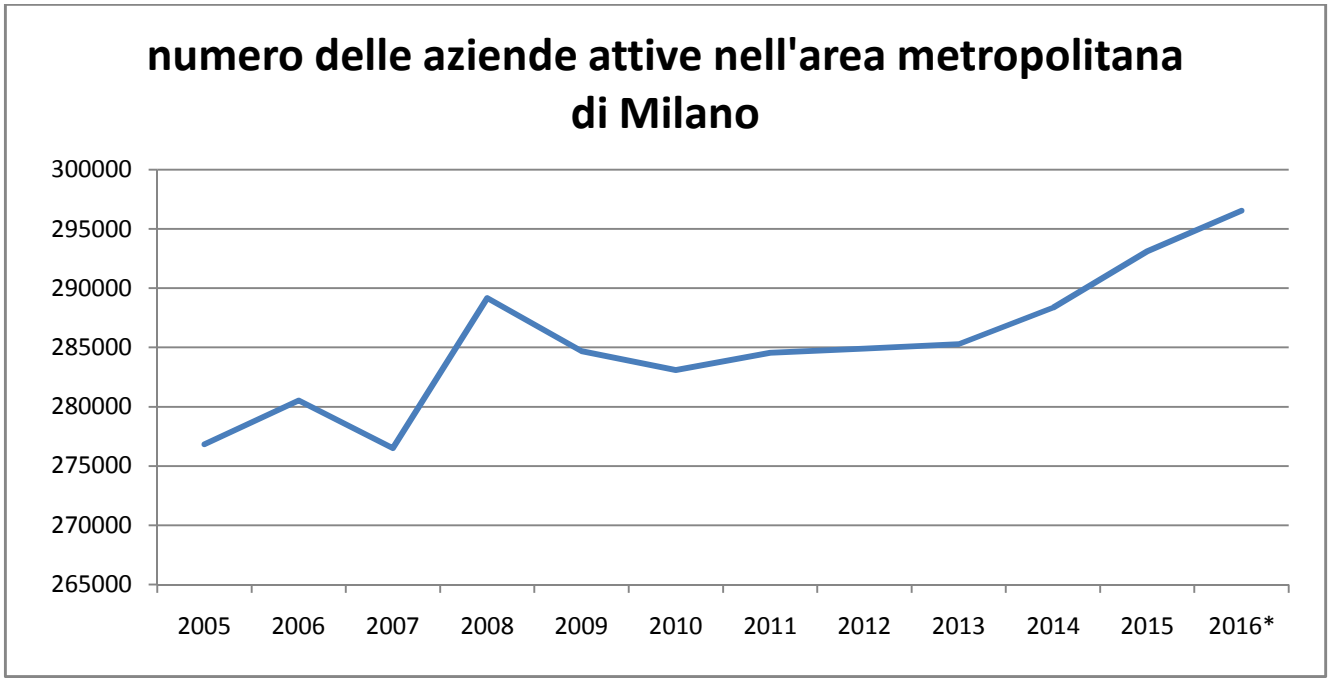

- Elaborazione su dati Camera di Commercio di Milano -

[1] Dato, ovviamente provvisorio e incompleto. Rilevato al settembre 2016 ma, presumibilmente, compatibile col saldo di fine anno.

Nell'attesa dei numeri definitivi riferiti al 2016, serve osservare la composizione settoriale riferita al 2015:

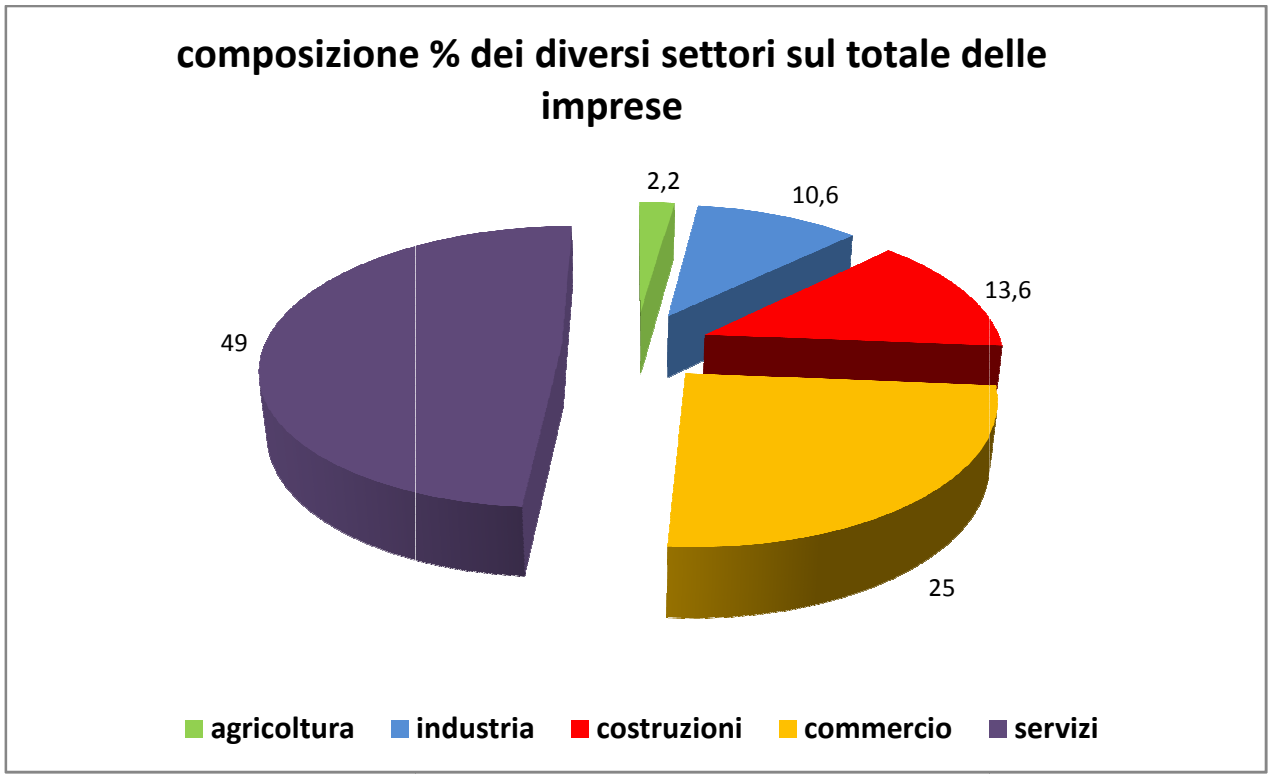

- Elaborazione su dati Camera di Commercio di Milano -

Il confronto con la realtà nazionale e regionale, aiuta a rappresentare le peculiarità dell'area metropolitana, distinto per le diverse aree di attività:

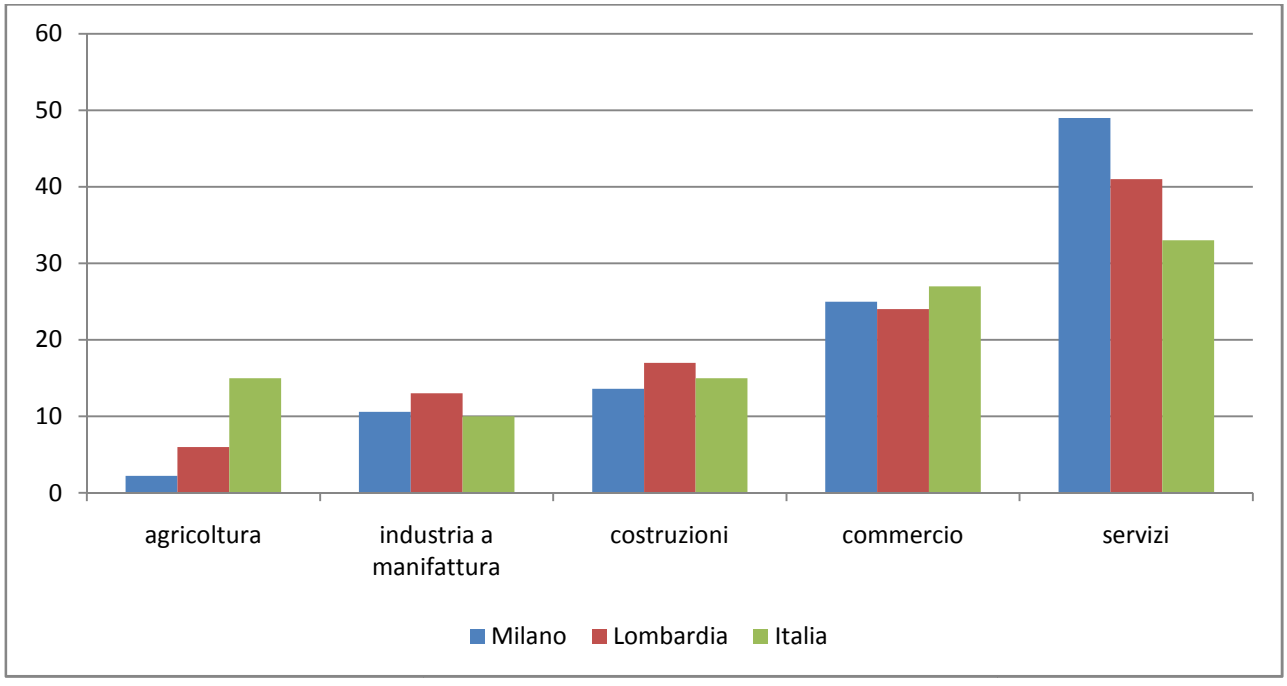

- Elaborazione su dati Camera di Commercio di Milano -

Un ultimo sguardo consente di stimare la dimensione aziendale, quale risultato del rapporto tra il numero delle imprese con i rispettivi addetti, per singolo settore di attività

dimensione media d'impresa rapportata al numero medio di lavoratori per singola azienda	
Settore	**n. medio addetti**
Agricoltura	1,8
Industria	10,6
Costruzioni	2,6
Commercio	5,1
Servizi	7,1

Ciò che va senz'altro segnalato nella dinamica dei diversi settori, confrontata negli anni, è il forte calo delle attività manifatturiere, segnatamente industriali, e il contestuale incremento delle attività terziarie che, tuttavia, non hanno compensato la perdita complessiva dei posti di lavoro.

Il ridimensionamento del rapporto tra i differenti settori ha determinato una diversa distribuzione del lavoro nel territorio metropolitano, soprattutto tra l'area periferica, dove la manifattura segnava la sua presenza più significativa e il centro, dove sono collocate le principali attività di servizio.

Il peso ridotto delle attività manifatturiere ha determinato un calo del lavoro nei territori interessati e l'incremento dei servizi, per quanto inadeguato rispetto alla perdita dei posti di lavoro, ha prodotto un sensibile spostamento del volume delle attività, accompagnato da uno squilibrio territoriale nella distribuzione del lavoro (e della ricchezza), con pesanti ripercussioni sul piano dell'equità, ma anche sui trasporti, sulla qualità della vita e sui costi complessivi sostenuti dalle famiglie.

La cassa integrazione guadagni

Sostanzialmente stabile, nell'ultimo quadrimestre, lo scenario relativo alla cassa integrazione autorizzata a favore delle aziende dell'area metropolitana di Milano, nonostante alcune variazioni importanti, rispetto alla tipologia dell'integrazione e al settore interessato.

Il primo cambiamento riguarda il tipo di cassa, segnalando un'interessante variazione nel rapporto tra l'ordinaria, che aumenta sensibilmente, contro il calo, altrettanto significativo, dell'integrazione straordinaria. Si conferma la residualità della deroga che segna il minimo storico dall'inizio dell'anno.

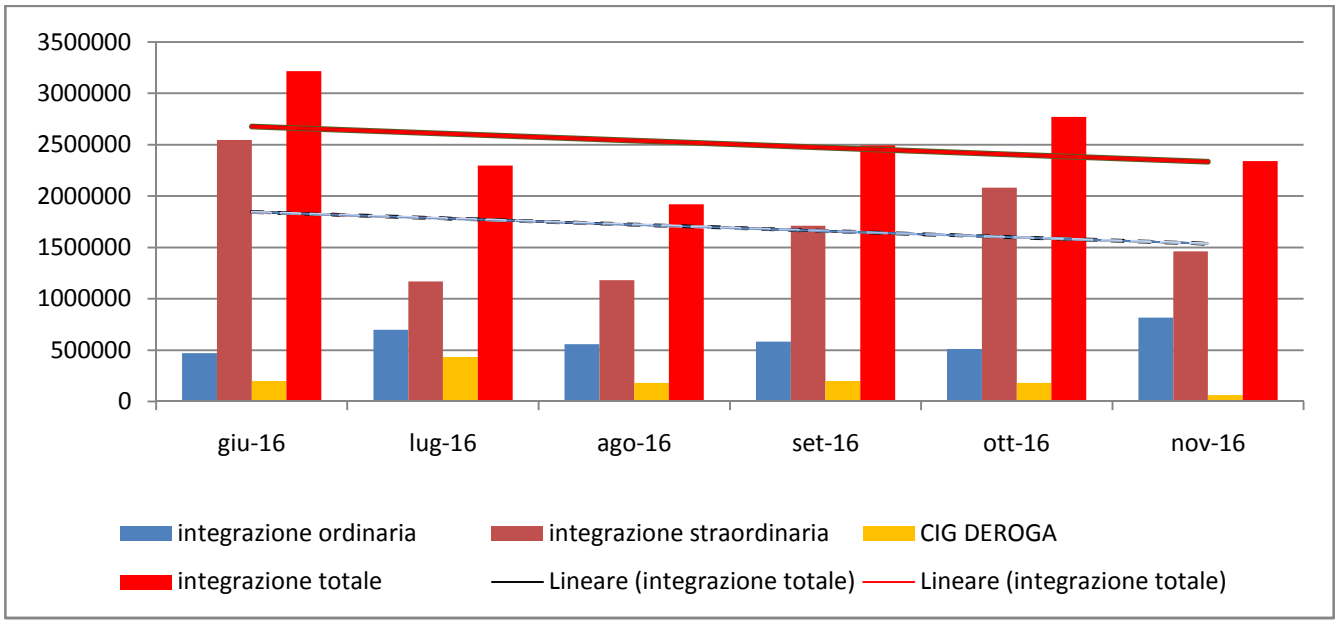

Totale delle ore di integrazione autorizzate nella provincia di Milano e suddivise per tipologia.

-fonte INPS –

Anche il raffronto con lo stesso mese del 2015, conferma uno scenario sostanzialmente invariato nel rapporto tra le diverse forme di integrazione.

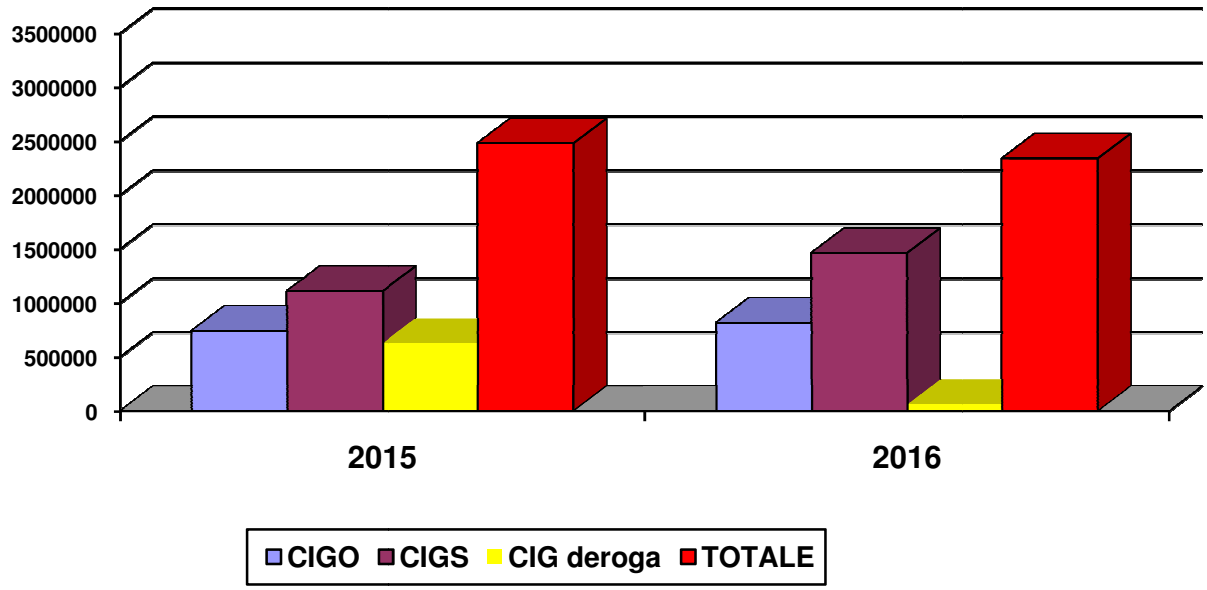

Raffronto novembre 2016 con lo stesso mese del 2015
di CIGO CIGS CIG in deroga e totale per: industria, edilizia, artigianato e commercio
-fonte: INPS –

La distribuzione settoriale presenta una novità degna di essere segnalata.
Per la prima volta, dopo anni, il settore metalmeccanico cessa di essere il maggior utilizzatore della cassa integrazione guadagni, segnatamente straordinaria, cedendo il posto al tessile/abbigliamento che impenna il consumo, soprattutto a carico della CIGS.

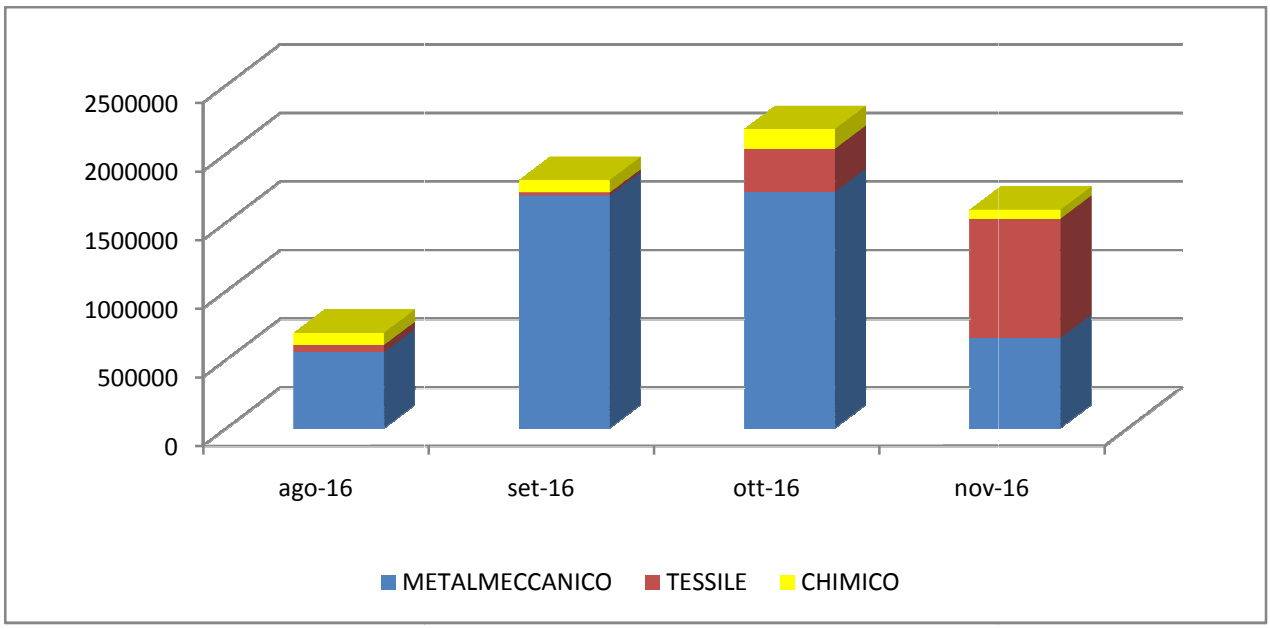

Ore autorizzate nella provincia di Milano: raffronto mensile tra
i comparti metalmeccanico, tessile, chimico/plastica
- fonte: INPS –

Sono variazioni significative, sicuramente meritevoli di essere monitoriate nei prossimo mesi, soprattutto per il mutamento di scenario che sia sta profilando nella distribuzione della cassa integrazione guadagni.

L'analisi serve a cogliere i segnali più significativi che trovano conferma nella stabilizzazione del quadro normativo, potendo utilizzare equamente le diverse forme, con una comprensibile contrazione, sempre più spiccata, della deroga.

Non va sottovalutato l'impatto dei contratti di solidarietà che, a partire dall'anno in corso, sono ormai parte dell'integrazione straordinaria, al contrario di quanto accadeva negli anni passati.

Sono tutte variazioni, normative, economiche e produttive, che suggeriscono una particolare attenzione sull'evoluzione di questo ammortizzatore, anche in relazione con l'entrata in funzione dei fondi di solidarietà.

Gli avviamenti

Le ultime settimane del 2016 descrivono il compimento di un ciclo che, al netto delle importanti risorse utilizzate, ha determinato un esito occupazionale del tutto trascurabile e una prospettiva economica di profonda incertezza, motivata da un impegno innovativo irrilevante, anche perché scarsamente sostenuto, al contrario di quanto avvenuto negli altri paesi.

Il picco degli avviamenti a tempo indeterminato è ormai materia da archiviare, una volta incassati gli incentivi di stato, il saldo occupazionale è tornato ai valori del 2014, anche a seguito del forte incremento dei licenziati entro un anno dall'assunzione (vedi bollettino di ottobre 2016).

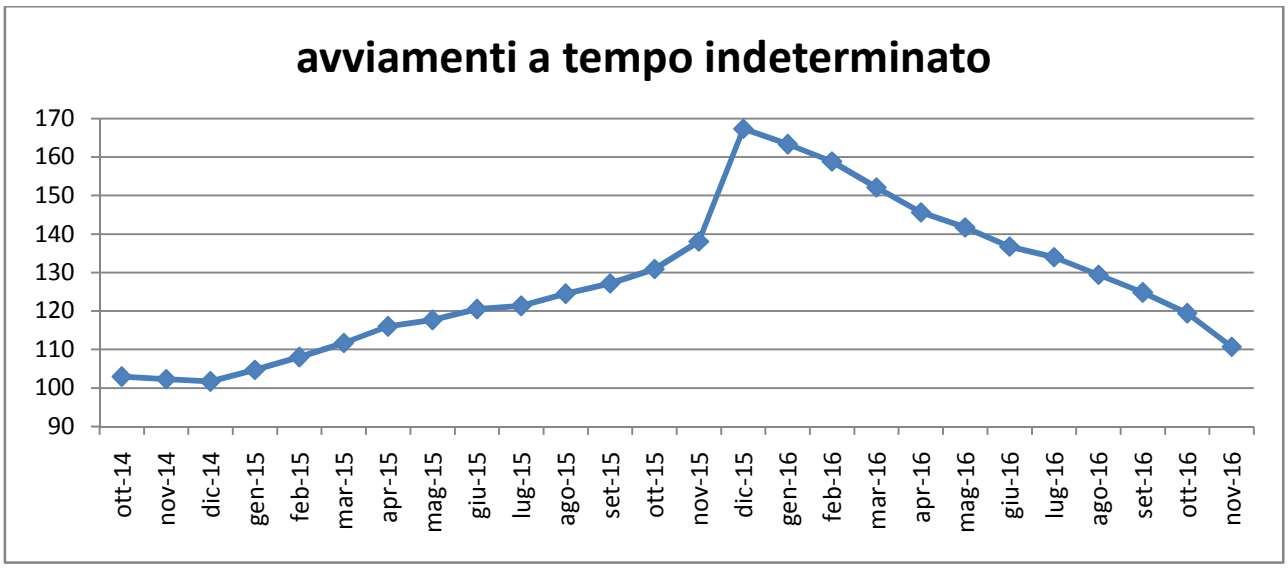

Avviamenti a tempo indeterminato nella provincia di Milano:
confronto % mensile sul dato dello stesso mese dell'anno precedente.
- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano –

Avviamenti complessivi e aziende attive nel mercato del lavoro seguono la medesima dinamica, con un'accentuazione più marcata nella contrazione delle aziende che assumono, a dimostrazione della scarsa propensione all'incremento occupazionale da parte del mondo imprenditoriale.

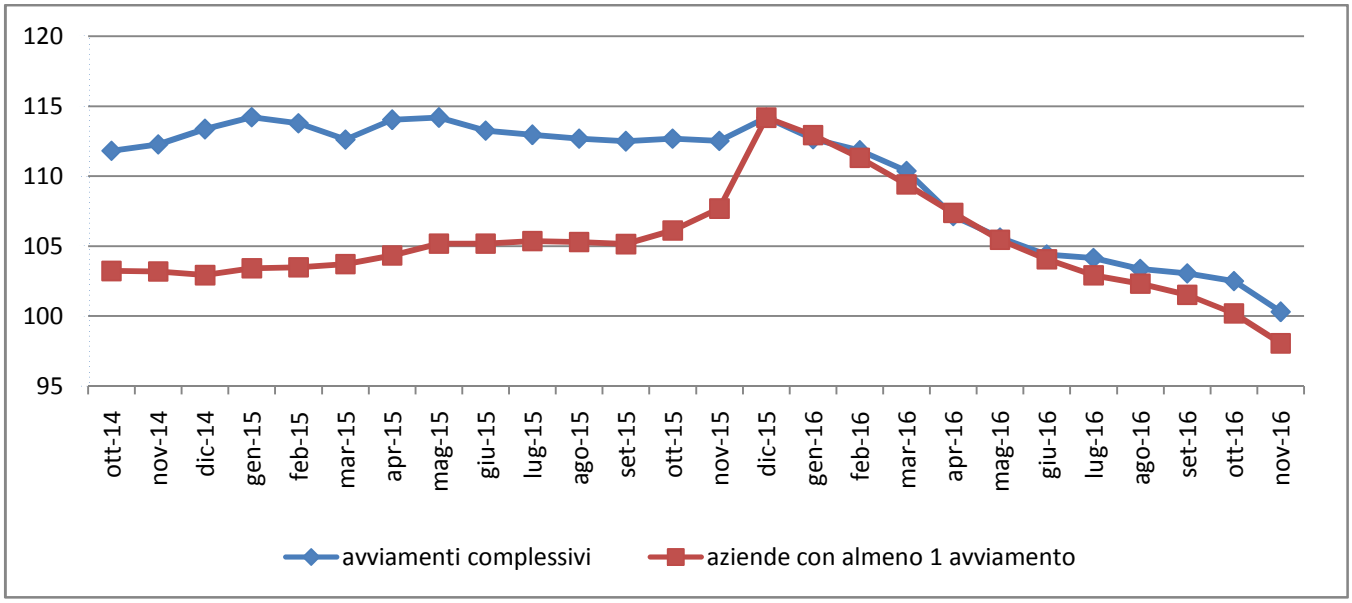

Raffronto a partire dal mese di ottobre 2014 fino a tutto il mese di novembre 2016: aziende attive sul mercato del lavoro milanese e totale degli avviamenti nello stesso periodo.

- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano –

Infine, il trend degli avviati, ormai strutturalmente sotto la quota % 100 a conferma di un dato che, dall'inizio del 2016 in poi, non ha prodotto alcun incremento concreto nello stock degli occupati milanesi.

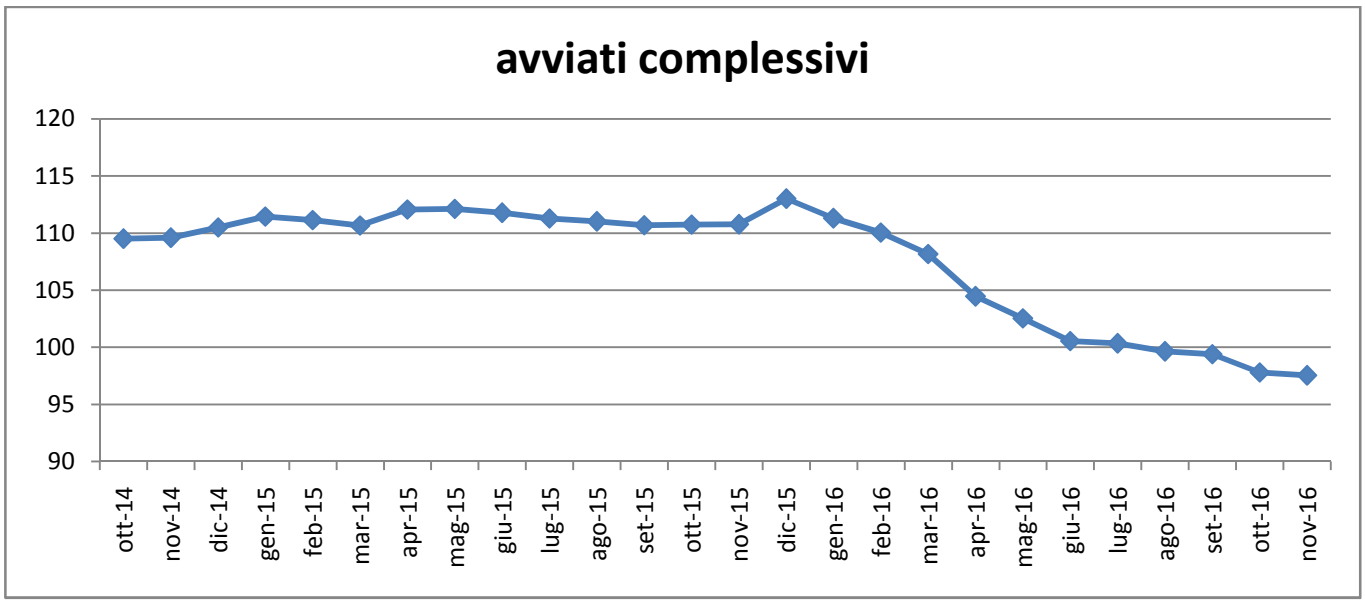

Avviati complessivi nella provincia di Milano:
confronto % mensile sul dato dello stesso mese dell'anno precedente.

- fonte: Osservatorio del mercato del lavoro della città metropolitana di Milano –

Frammenti normativi

I richiami normativi qui elencati non hanno la pretesa di rappresentare una guida completa alle novità di legge e alle circolari, ma hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni interventi che meritano interesse. Ovviamente tutto questo non sostituisce l'attenzione che i gruppi dirigenti devono quotidianamente alla produzione normativa che li riguarda, ma vuole essere solo un utile contributo.
A questo proposito possono essere di estrema utilità anche le segnalazioni che perverranno dai vari punti dell'organizzazione in modo da conferire a questo strumento un valore sempre più significativo e meno empirico.

NUOVE DISPOSIZIONI IN CASO DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI A SEGUITO DELL'ABROGAZIONE DELLE LISTE DI MOBILITA' A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2017

E' senz'altro opportuno ricordare che dal 1 gennaio 2017 sono abrogate le liste di mobilità per effetto della legge 28 giugno 2012 n.92 che ha soppresso alcune disposizioni previste dalla Legge 223/1991, e precisamente: art. 5 commi 4, 5, 6; artt. 6, 7, 8, 9; art.10 comma 2; art. 16 comma 1, 2, 3; art.25 comma 9.

Contestualmente, a partire dal 1 gennaio 2017, si applicheranno le norme previste dal decreto legislativo 22/2015, con riferimento alla NASPI, compresi i richiami alla decorrenza, alla condizionalità, alla durata e al valore.

Qualora, particolari condizioni soggettive del lavoratore (prossimità della pensione, ricollocazione condizionata dagli sgravi ecc.), faccia preferire il ricorso all'indennità di mobilità, anziché alla NASPI, nonostante i diversi valori massimi e le differenti durate, **è indispensabile che il primo giorno di disoccupazione sia compreso entro il 2016;** escludendo pertanto, dalla normativa vigente, i licenziati dal 31 dicembre p.v., a causa della decorrenza della loro disoccupazione a partire dal 1 gennaio 2017.

Allo scopo di favorire questa soluzione **è opportuno che le procedure aziendali: esame congiunto, esito e successive comunicazioni da parte del datore di lavoro, siano concluse entro il 20 dicembre 2016.**

Con riferimento alle procedure da rispettare in caso di licenziamenti collettivi, restano vigenti le norme che le regolano, non essendo state abrogate dalla nuova disciplina. Vale pertanto l'obbligo di comunicazione, la richiesta di esame congiunto e il suo esito, che può comportare il valore del contributo di accesso (dal 1 gennaio, contributo di ingresso alla NASPI, moltiplicato x 3 in caso di mancato accordo).

Resta confermata la possibilità di fruire degli sgravi previsti per gli iscritti alle liste di mobilità, solo nel caso in cui assunzioni, trasformazioni e proroghe siano avvenuti entro il 31 dicembre 2016; successivamente, per tutte le assunzioni varranno gli incentivi previsti per i titolari di NASPI.

Per quanto scarsamente utilizzato, è bene ricordare che anche la possibilità di assumere lavoratori iscritti alle liste di mobilità, con contratto di apprendistato, a prescindere dall'età, è abrogata a partire dal 1 gennaio 2017.

Abrogata, a partire dal 1 gennaio 2017, è anche la possibilità di fruire, in un'unica soluzione, l'indennità di mobilità residua nel caso di autoimprenditorialità, lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa.

La stessa opportunità resta efficace per i titolare NASPI.

ASSICURATA NEL 2017 LA POSSIBILITA' DI ACCESSO ALLA CIGD PER COMPLETARE I PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE AVVIATI NEL 2016 E NON ANCORA CONCLUSI.

Il 16 dicembre 2016 si è concluso l'iter necessario all'impiego delle quote residue e utili ad autorizzare la cassa integrazione in deroga anche per il 2017.

Pertanto, con riferimento alla disponibilità delle risorse saranno, prioritariamente, autorizzare le richieste finalizzate a:

- completare la CIGD richiesta da aziende che, a seguito delle verifiche INPS, risultano con matricole cessate o sospese;
- validare la CIGD ad aziende che hanno trasmesso la richiesta oltre i 20 gg. consentiti dalle norme;

E', inoltre, possibile autorizzare, nel seguente ordine di priorità, periodi di CIGD, **anche oltre i 91 giorni previsti per il 2016 e fino a sei mesi, comprensivi dei periodi autorizzati nel corso del 2016, allo scopo di indennizzare le sospensioni iniziate nel 2016, ma che si protraggono per il 2017, senza possibilità di frazionare i periodi e a condizione che la sospensione sia iniziata entro il 31 dicembre 2016,** nei seguenti casi:

- per consentire l'accesso alla CIGD ad aziende in procedura concorsuale o in liquidazione, che non siano in grado di dimostrare la continuità dell'attività, sebbene sia comprovabile la presenza di azioni concrete finalizzate alla salvaguardia occupazionale, anche mediante la cessione o l'affitto dell'azienda o rami di essa. In questi casi la consultazione sindacale dovrà concludersi in sede pubblica, presso ARIFL, previa produzione della documentazione necessaria a comprovare le condizioni descritte;

- per autorizzare la CIGD ad aziende con un numero di dipendenti non superiore alle 5 unità e che siano escluse dalla possibilità di accesso alla CIGO e alla CIGS;

- per consentire l'utilizzo della CIGD a datori di lavoro non imprenditori;

- per indennizzare la sospensione degli apprendisti che non possono fruire degli ammortizzatori ordinari già autorizzati per gli altri lavoratori della medesima azienda;

- per autorizzare la CIGD ad aziende con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità e che siano escluse dalla possibilità di accesso alla CIGO e alla CIGS.

In tutti i casi, gli accordi devono essere sottoscritti, con riferimento all'addendum sottoscritto il 16 dicembre 2016, utilizzando il modello standard allegato, entro il 31 dicembre 2016 e devono prevedere l'inizio del trattamento di CIGD entro la stessa data.

Con riferimento agli accordi raggiunti, **le domande devono essere inoltrate esclusivamente a Regione Lombardia** (non a INPS), entro 20 giorni dall'inizio della sospensione. Conseguentemente, **non saranno più accettate domande presentate oltre il termine perentorio del 19 gennaio 2017.**

In presenza di accordi già conclusi e che prevedono sospensioni dell'attività oltre il 31 dicembre 2016, serve ripresentare la domanda esclusivamente a Regione Lombardia,

Qualora sia già stato raggiunto un accordo di CIGD con scadenza al 31 dicembre 2016 e l'azienda ritenga di non aver completato il processo di ristrutturazione, un nuovo accordo e relativa domanda, dovranno essere realizzati con decorrenza 31 dicembre 2016 (e non 1 gennaio 2017).

Infine, è utile segnalare che la possibilità di optare per il fondo bilaterale alternativo o FIS o per la CIGD, anche nel corso del 2017, è assicurata a condizione che il riferimento sia a periodi non coincidenti.

DAL 29 NOVEMBRE E' OPERATIVO IL PORTALE ANPAL PER LA DEFINIZONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E LA GESTIONE DELL'ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE.

Dalle ore 17 del 29 novembre 2016 è operativo il portale dell'ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – allo scopo di riassumere in un una sola sede istituzionale, i provvedimenti indicati dal decreto ministeriale 150/2015.

Il portale, raggiungibile all'indirizzo http://www.ANPAL.gov.it, rende disponibile l'assegno di ricollocazione, a favore dei lavoratori disoccupati da almeno 4 mesi e percettori di NASPI.

Nel dettaglio, I provvedimenti sono così riassunti:

- da 1.000 a 5.000 euro in caso di risultato occupazionale che preveda un contratto a tempo indeterminato, compreso apprendistato;
- da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi.

Allo scopo di testare il funzionamento della misura, prenderà avvio una prima fase di sperimentazione su tutto il territorio nazionale, per un campione di almeno 20.000 soggetti destinatari, scelti mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall'INPS.
La definitiva entrata a regime è invece prevista nel primo semestre del 2017.

DIFFUSE DA INPS LE PROCEDURE OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CIGO E DI ASSEGNO ORDINARIO PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON PREVEDIBILI.

INPS, con messaggio 4752 del 23 novembre 2016, ha indicato le procedure operative mediante le quali si rende possibile la presentazione della domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili quali:

- eventi meteo per il settore edile e per la manifattura;
- incendi, crolli o alluvioni che rendono impraticabili i locali aziendali;
- inagibilità della sede produttiva per ordine dell'autorità giudiziaria.

Nel caso in cui ricorrano queste cause, l'azienda può presentare domanda di CIGO entro il mese successivo l'evento, consentendo, in questo modo, di sommare più eventi che si sono realizzati nell'arco del tempo consentito.

Questa procedura comprende anche l'attribuzione dell'assegno ordinario previsto dalla normativa vigente in materia di fondi di solidarietà bilaterali, ma solo per:

- incendi, crolli o alluvioni che rendono impraticabili i locali aziendali;
- inagibilità della sede produttiva per ordine dell'autorità giudiziaria.

In quanto gli eventi meteo non sono compresi tra le cause di concessione dell'assegno ordinario.

Successivamente, con messaggio 4824 del 29 novembre 2016, INPS ha precisato che le sospensioni multiple, riferite ad eventi oggettivamente non evitabili presenti in più settimane, è consentito presentare unica domanda riassuntiva nel caso in cui tali eventi siano presenti almeno una volta per ciascuna settimana nel periodo considerato.

Diversamente, sarà necessario presentare più domande.

DEFINITE DA INPS LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI SOLIDARIETA' E DELL'ASSEGNO ORDINARIO DA PARTE DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

INPS, con messaggio del 2 dicembre 2016, n. 4885, ha definito le modalità di erogazione delle prestazioni relative all'assegno di solidarietà e all'assegno ordinario, da parte del fondo integrativo di solidarietà.

Giova ricordare che l'assegno ordinario spetta, dal 1 gennaio 2016, ai lavoratori sospesi da imprese che occupano almeno 15 dipendenti e sono privi delle coperture previste per gli ammortizzatori ordinari, siano essi riferiti alla CIGS, alla CIGO o ai fondi bilaterali.
L'assegno di solidarietà spetta, dal 1 luglio 2016, ai lavoratori sospesi da imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti e sono privi delle coperture previste per gli ammortizzatori ordinari, siano essi riferiti alla CIGS o alla CIGO o ai fondi bilaterali.
In entrambi i casi, i trattamenti di integrazione salariale sono concessi dalla sede territoriale INPS, dove è collocata l'azienda, e, nel caso la stessa abbia sedi su più territori, l'autorizzazione, unica per tutte le richieste, viene rilasciata dalla sola struttura INPS ove è collocata la sede legale.
In fase di prima applicazione e nell'attesa che vengano definite le istruzioni UNIEMENS, per le operazioni di conguaglio e rimborso delle prestazioni, è possibile il solo pagamento diretto da INPS.
Conseguentemente, i datori di lavoro, una volta ottenuta l'autorizzazione dalla sede territoriale INPS, dovranno inoltrare i modelli SR41, per ciascun lavoratore e per ciascun mese di integrazione.
Durante il periodo di percezione sia dell'assegno di solidarietà che dell'assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell'assegno al nucleo familiare, né il T.F.R.

Per approfondimenti, chiarimenti o ulteriori informazioni,
rivolgersi a:

Antonio Verona
Responsabile Dipartimento Mercato del Lavoro
Camera del Lavoro Metropolitana di Milano
C.so di Porta Vittoria 43 -20122 Milano
tel. 02 55025 414 fax 02 55025 294
cell. 334 6562630
antonio.verona@cgil.lombardia.it

Al medesimo recapito è possibile richiedere i testi delle norme descritte nell'appendice normativa di questo bollettino.

Per visionare e scaricare i numeri arretrati di questo bollettino:
http://www.cgil.milano.it/dipartimento/mercato-del-lavoro/